



CITTA' DI ALTAMURA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Servizio Contratti-Appalti

Piazza Municipio, n.2 – Tel. 080/3107434 – Fax 080/310/7204

li, 6 luglio 2015

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER

PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E APPROVIGIONAMENTO DI ENERGIA.

CIG: 6222621D48

QUESITO E RISPOSTA

N.B.: *I quesiti affini per oggetto e materia vengono trattati con un'unica risposta.*

29.06.2015

Q1: domanda:

Si chiede se sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare tutti i requisiti di partecipazione previsti nel Disciplinare di gara, fatta eccezione, ovviamente, per i requisiti di carattere generale.

R1: risposta

In via generale l'istituto dell'avvalimento costituisce un principio, di fonte sia comunitaria che nazionale, avente portata generale in quanto esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata 18/2004.

Nel merito, il Codice Appalti (D.Lgs.163/2006, n.163), come anche la normativa comunitaria, circoscrive l'applicabilità dell'avvalimento ai soli requisiti oggettivi, quali quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ovvero alla certificazione SOA, e non certo ai requisiti di ordine generale.

L'avvalimento può essere utilizzato solo dal soggetto che assume la veste di "concorrente".

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ha chiarito con la determinazione n.2 dell'1/8/2012 quali siano i limiti dell'applicazione dell'avvalimento.

Per le considerazioni in essa riportate, si ritiene che:

- le certificazioni di qualità ISO 9001, richiamata all'art.43 del D.Lgs.163, e, di conseguenza, anche la certificazione ambientale ISO 14001, descritta all'art.44 dello stesso Codice, non rientranti all'interno dei requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, non

possono essere oggetto di avvalimento, in quanto assimilate a requisiti soggettivi attinenti ad un specifico “status” dell'imprenditore.

- Non costituisce altresì avvalimento, secondo le disposizioni dell'art.49 del Codice, la possibilità – contemplata dall'art.53, comma 3 - per gli operatori economici che partecipano a gare che hanno per oggetto anche la progettazione, di avvalersi di progettisti qualificati. In questo caso, il progettista, prescelto dall'Impresa partecipante ed “indicato” alla Stazione appaltante, non assume la qualità di concorrente, che compete unicamente, rimanendo il primo un mero collaboratore esterno, la cui posizione non rileva nei rapporti con l'Amministrazione appaltante. Il progettista “indicato”, dunque, è già un vero e proprio “ausiliario” (sia pure sui generis, e pertanto è sottratto alla pedissequa applicazione delle norme di cui al citato art.49), del quale l'appaltatore si avvale ai fini della propria qualificazione e ammissione in gara. Di conseguenza, non è ammissibile che tale tecnico “indicato” – del quale il concorrente si avvale ai sensi dell'art.53 del Codice per essere ammesso in gara - sia a propria volta sprovvisto della qualificazione richiesta dal bando e da disciplinare di gara in relazione alle prestazioni riguardanti la progettazione etc. e a propria volta si avvalga di un altro progettista per ovviare alla propria carenza dei requisiti. Si realizzerebbe altrimenti un'inammissibile ipotesi di avvalimento “a cascata”, in palese contrasto con il tenore e il contenuto delle disposizioni di cui all'art.49 del D.Lgs.163/2006.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI SETTORE LL.PP.

F.to: Arch. Giovanni Buonamassa